

46392108 *sur*

M

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Mossini.

UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 22/10/2008

SENTENZA

N. *1862*

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. MORGIGNI ANTONIO

PRESIDENTE

1. Dott. BEVERE ANTONIO

CONSIGLIERE

REGISTRO GENERALE

2. Dott. ROMIS VINCENZO *Rel*

"

N. 005639/2007

3. Dott. KOVERECH OSCAR

"

4. Dott. D'ISA CLAUDIO

"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1)

N. IL 00/00/0000

2) MIN ECONOMIA E FINANZE

N. IL 00/00/0000

avverso ORDINANZA del 26/01/2007

TRIBUNALE

di MODENA

sentita la relazione fatta dal Consigliere
ROMIS VINCENZO
lette/~~sentite~~ le conclusioni del P.G. Dr.

M. Freilich

che ha chiesto annullamento con rinvio

L

R

OSSERVA

L'avvocato Graziano Martino, quale difensore di ufficio di [redacted], imputato in procedimento penale dinanzi al Tribunale di Modena – Sez. Dist. di Sassuolo - presentava istanza al Tribunale stesso per la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta a favore dell'imputato predetto. Il Tribunale adito rigettava l'istanza sul rilievo della mancata prova dell'avvenuto espletamento senza risultato delle procedure coattive di pagamento nei confronti dell'imputato, pur dichiarato irreperibile. Il Presidente del Tribunale di Modena rigettava poi il ricorso presentato dall'avvocato Graziano Martino, ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115/02, richiamando le considerazioni svolte dal primo giudice circa il mancato espletamento della procedura per il recupero del credito, ed evidenziando che il formale stato di irreperibilità del [redacted] dichiarato dall'Autorità Giudiziaria, appariva influente ai fini che in questa sede interessano.

Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato Graziano Martino, tramite il difensore avv.to Paolo Virgili, dolendosi innanzi tutto della difficile decifrabilità della calligrafia dell'estensore del provvedimento impugnato, deducendo violazione di legge sotto i seguenti profili: 1) il Presidente del Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere condivisibili le argomentazioni del primo giudice laddove questi aveva affermato l'applicabilità, anche nel caso di imputato irreperibile, del disposto di cui all'art. 116 del d.P.R. n. 115/02 in forza del quale la liquidazione dell'onorario e delle spese spetta al difensore di ufficio che dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali; ad avviso del ricorrente l'art. 117 del citato DPR disciplinerebbe specificamente l'ipotesi del difensore di ufficio di imputato irreperibile, prevedendo in tal caso il pagamento immediato di quanto dovuto al difensore, con il conseguente risparmio da parte dello Stato delle ulteriori spese sostenute dal difensore per la procedura in sede civile finalizzata al recupero del credito, essendo tale tentativo destinato a rimanere certamente infruttuoso proprio per lo stato di irreperibilità dell'imputato; 2) secondo la giurisprudenza di legittimità, alla condizione dell'imputato dichiarato irreperibile con formale provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, deve equipararsi anche quella dell'imputato che risulti irreperibile di fatto; 3) avrebbe altresì errato il primo giudice, ed altrettanto avrebbe fatto il giudice di seconda istanza nel richiamare per relationem le argomentazioni svolte nel provvedimento sottoposto al suo vaglio, nel considerare cessato lo stato di irreperibilità del [redacted] in conseguenza della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, avvenuta a mezzo posta, e ritenuta perfezionata con la compiuta giacenza: secondo il ricorrente tale circostanza sarebbe del tutto irrilevante,

posto che, trattandosi di imputato dichiarato irreperibile, la notifica dell'atto avrebbe dovuto essere effettuata presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, del codice di rito; aggiunge ancora il ricorrente in proposito, da un punto di vista fattuale, che la compiuta giacenza non avrebbe potuto essere in alcun modo considerata quale elemento da cui inferire la cessazione dello stato di irreperibilità, posto che la residenza del [redacted] solo formale, in Sassuolo, era circostanza notoria, tant'è che anche i Carabinieri, nel verbale di vane ricerche, ne avevano dato atto, precisando tuttavia che gli accertamenti svolti presso quella residenza anagrafica avevano dato esito negativo. Al ricorso sono stati allegati i seguenti documenti: 1) il provvedimento oggetto del ricorso; 2) il ricorso ex art. 117 e 170 del d.P.R. n. 115/2202 proposto avverso il provvedimento emesso in prima istanza; 3) il provvedimento del giudice di prime cure; 4) il decreto di irreperibilità emesso dal P.M. presso il Tribunale di Modena nei confronti del [redacted]; 5) il verbale di vane ricerche redatto dai Carabinieri di Sassuolo; 6) l'istanza di liquidazione dei compensi avanzata dall'avvocato Graziano Martino (con allegata nota); 7) il Provvedimento del Tribunale di Modena - Sez. Dist. Di Sassuolo - di rigetto dell'istanza di liquidazione.

Ciò premesso, rileva il Collegio la fondatezza della seconda censura, con conseguente assorbimento di quella concernente la denunciata scarsa decifrabilità della grafia dell'impugnato provvedimento. Questa stessa Sezione ha enunciato il condivisibile principio secondo cui "in tema di gratuito patrocinio, la condizione di irreperibilità del patrocinato alla quale l'art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002 subordina la liquidazione degli onorari e delle spese di difesa a carico dell'Erario, afferisce ad una situazione sostanziale e di fatto - indipendente dalla pronuncia processuale di irreperibilità - che, rendendo il debitore non rintracciabile al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile, impedisce di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale" (Sez. 4, n. 4153 del 17/10/2007 - dep. 28/01/2008 - Rv. 238665, imp. Galli ed altri). Ai fini della sussistenza della condizione di irreperibilità dell'imputato - presupposto questo per l'applicabilità dell'art. 117 del d. P.R. n. 115/02 - non si richiede dunque un formale provvedimento di irreperibilità, ma è sufficiente che tale condizione corrisponda ad una situazione di fatto risultante dagli atti.

Nella concreta fattispecie, pur in presenza di una formale dichiarazione di irreperibilità, il Giudice di seconda istanza, con il suo provvedimento (che si presenta effettivamente ai limiti della decifrabilità) ha ritenuto che fosse onere del difensore, prima di richiedere il compenso con la procedura ex art. 117 del d.P.R. citato, esperire ricerche dell'imputato a mezzo di accertamenti "tramite anagrafe o consolato o ufficio stranieri della Questura".

Mani

Orbene, di un siffatto onere non vi è traccia alcuna nelle disposizioni che disciplinano la materia "de qua". Certamente, una formale dichiarazione di irreperibilità non cristallizza in via definitiva una situazione, ben potendo il soggetto interessato divenire successivamente reperibile: ma di ciò il giudice deve poter trarre concreti, significativi ed univoci elementi dagli atti posti a sua disposizione – ricavando altresì la prova della conoscenza di tali elementi da parte del difensore interessato alla liquidazione dei compensi – non potendo altrimenti in alcun modo non tener conto del provvedimento dichiarativo della condizione di irreperibilità sul quale il difensore peraltro legittimamente ha fatto affidamento nel richiedere i compensi con la procedura prevista dall'art. 117 del d.P.R. n. 115/2002. Dunque, in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, nemmeno contestato o posto in discussione nel procedimento principale, dichiarativo della irreperibilità dell'imputato – ed evidentemente già preceduto dalle ricerche infruttuose previste ai fini della dichiarazione di irreperibilità – non può porsi a carico del difensore, il quale ha richiesto la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, quale difensore di ufficio, in favore di imputato irreperibile, l'onere di dare la prova della persistente irreperibilità di quest'ultimo. Nella concreta fattispecie, il giudicante non ha indicato alcuna concreta ed inequivoca circostanza (nota anche al difensore) rivelatrice della cessazione della irreperibilità del [redacted]. Né può essere considerato elemento fattuale idoneo a fare ritenere venuta meno la situazione di irreperibilità del [redacted], il mancato ritiro, per compiuta giacenza, di un atto giudiziario notificato a mezzo del servizio postale, come affermato dal giudice di prime cure: ed invero la condizione di formale irreperibilità potrebbe ritenersi cessata solo in presenza della prova – da ricavarsi di ufficio, "ex actis", anche dall'esame delle varie fasi della notifica a mezzo posta, dal giudice investito della richiesta del difensore della liquidazione dei compensi per l'attività svolta – dell'effettivo ricevimento da parte del [redacted] dell'avviso mediante raccomandata, e della conoscenza di tale circostanza da parte del difensore stesso: ma al riguardo nulla si dice né nel provvedimento del primo giudice né in quello oggetto del ricorso.

Ne deriva l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio, per nuovo esame, al Presidente del Tribunale di Modena il quale si atterrà ai principi sopra enunciati.

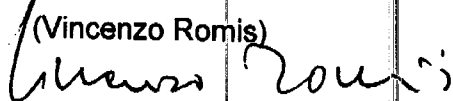
P. Q. M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di Modena.

Roma, 22 ottobre 2008

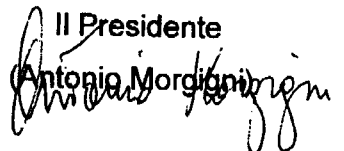
Il Consigliere estensore

(Vincenzo Romis)



Il Presidente

(Antonio Morgigni)



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

17 DIC. 2008



IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
IL CANCELLIERE C/1
Giulio Maria LIBERIO